

Alert n. 37:  
Circolare INPS;

Alert n. 38:  
Nota Agenzia Dogane

Alert n. 39:  
Comunicazione Commissione  
europea

Alert n. 40:  
Orientamenti pratici  
Commissione europea

Alert n. 41:  
Linee guida pratiche  
Commissione europea

## Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI nn. 37-38-39-40-41

31 Marzo 2020

---

### Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

\*\*\*

***ALERT n. 37: Aggiornamento in materia previdenziale. La Circolare INPS n. 47/2020 relativa alle norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, Assegno ordinario, Cassa Integrazione in deroga.***

Con la [Circolare del 28 marzo 2020, n. 47](#), l'INPS intende fornire ulteriori istruzioni operative in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, Assegno ordinario, fondi bilaterali e Cassa Integrazione in deroga a seguito dell'emanazione del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (cd. "Decreto Cura Italia").

La Circolare in argomento, diffusa d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce dunque i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal citato Decreto Cura Italia, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'*iter* concessorio relativo, soprattutto, ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo Decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

\*\*\*

***ALERT n. 38: La nota della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta sul pagamento dei diritti doganali in scadenza.***

Con [Nota n. 15439 del 30.03.2020](#), la Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Ufficio delle Dogane di Genova 2 ha indicato la procedura da seguire al fine di usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 92, comma 3 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18<sup>1</sup>](#) (cd. Decreto, Cura Italia) avente ad oggetto il differimento del pagamento di ulteriori trenta giorni dei diritti doganali.

Nella predetta Nota, infatti, viene specificato che, onde consentire l'agevolazione prevista dalla norma sopracitata, i titolari di conti debito dovranno trasmettere all'ufficio competente un'istanza accompagnata da un'autocertificazione attestante lo svolgimento di una delle attività previste nell'elenco dei codici ATECO di cui agli allegati delle Risoluzioni n. [12/E](#) e [14/E](#) dell'Agenzia delle Entrate che indicano i beneficiari dell'agevolazione, che si allegano nuovamente per pronto riferimento.

\*\*\*

---

<sup>1</sup> Vds. l'articolo 92, co. 3 del Decreto Cura Italia, rubricato "Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone", secondo cui: "[...] **Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi[...]**".

***ALERT n. 39: La Commissione europea modifica la comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine alla luce dell'impatto economico della pandemia da COVID-19.***

La Commissione europea ("Commissione"), con propria Comunicazione ([in allegato](#)), ha deciso di escludere temporaneamente tutti i Paesi dall'elenco degli Stati con "rischi assicurabili sul mercato" nel quadro della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine in vigore dal 2013<sup>2</sup>.

La modifica alla precedente Comunicazione, quindi, secondo la Commissione, farà sì che l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine sarà più ampiamente disponibile alla luce dell'attuale crisi epidemiologica da COVID-19. Il tutto ampliando la flessibilità introdotta dal [quadro di riferimento temporaneo della Commissione in materia di aiuti di Stato](#) per quanto riguarda la possibilità da parte degli assicuratori statali di fornire un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

I crediti all'esportazione, infatti, consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differirne il pagamento. Tale differimento comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati (la *cd.* "Assicurazione del credito all'esportazione"). Tuttavia, a causa della progressiva diffusione su scala globale del Coronavirus, è emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i Paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi epidemiologica.

Alla luce di ciò, la Commissione ha deciso di considerare tutti i Paesi elencati nell'allegato della propria precedente Comunicazione come temporaneamente non assicurabili sul mercato e di escludere tutti i Paesi dall'elenco dei Paesi "assicurabili sul mercato" fino al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto, prima di tale data la Commissione riesaminerà la situazione e chiarirà quali saranno "i Paesi con rischi assicurabili sul mercato" dopo il 31 dicembre 2020.

In ogni caso, in seguito alla citata modifica, gli assicuratori statali avranno in linea di principio la possibilità di intervenire e fornire un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione a breve termine per tutti i Paesi, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che il Paese in questione è temporaneamente "non assicurabile sul mercato"<sup>3</sup>.

\*\*\*

---

<sup>2</sup> Vds. Comunicazione della Commissione europea C392/1 del 19.12.2012, in vigore dal 2013, sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, in base alla quale gli scambi nei 27 Stati membri dell'UE e nei nove paesi OCSE elencati nel suo allegato, con durata del rischio inferiore ai due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato. Il testo completo della Comunicazione del 2012 è consultabile al seguente [link](#):

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=IT)

<sup>3</sup> Per completezza, si segnala che la *press release* della Commissione europea è consultabile al seguente [link](#):

[https://ec.europa.eu/italy/news/20200327\\_aiuti\\_di\\_stato\\_CE\\_modifica\\_comunicazione\\_assicurazione\\_credito\\_all\\_esportazione\\_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20200327_aiuti_di_stato_CE_modifica_comunicazione_assicurazione_credito_all_esportazione_it)

## **ALERT n. 40: Orientamenti pratici della Commissione europea per garantire la libera circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche.**

La Commissione europea ("Commissione") ha pubblicato degli orientamenti pratici, con [Comunicazione C\(2020\) 2051](#) del 30.03.2020, contenenti nuove indicazioni operative volte ad individuare e garantire la libera circolazione nella Unione ad una serie di categorie di lavoratori che esercitano professioni "critiche" e per i quali si ritiene essenziale continuare a mantenere la libera circolazione a livello unionale.

L'elenco fornito negli orientamenti non è esaustivo. Tra gli esempi figurano coloro che svolgono professioni intermedie nelle scienze della salute, addetti alla sorveglianza dei bambini e assistenti agli anziani, scienziati nelle industrie del settore sanitario, personale addetto all'installazione di dispositivi medici critici, vigili del fuoco e agenti di polizia, **lavoratori del settore dei trasporti (compresi i lavoratori marittimi)** e lavoratori del settore alimentare.

Pertanto, la Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche, rapide e semplici per garantire a tali lavoratori transfrontalieri un passaggio agevole, compreso uno screening sanitario proporzionato.

Gli orientamenti chiariscono inoltre che gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri in generale di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante, e dovrebbero riservare a tali lavoratori lo stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali.

Tali orientamenti **integrano gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali**<sup>4</sup>, recentemente adottati, **nonché le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso la Unione**, anch'esse presentate oggi con [Comunicazione C\(2020\) 2050](#).

Inoltre la Commissione, come si evince dalla propria *press release*<sup>5</sup>, assicura che, continuerà a collaborare con gli Stati membri affinché sia possibile individuare le migliori prassi da poter estendere a tutti i Paesi della Unione onde consentire ai lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza indebiti ostacoli.

\*\*\*

---

<sup>4</sup> Tali orientamenti, sono consultabili al seguente link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_20\\_510](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_510)

<sup>5</sup> Vds. la *press release* della Commissione europea consultabile al seguente link: [https://ec.europa.eu/italy/news/20200330\\_coronavirus\\_orientamenti\\_della\\_CE\\_per\\_libera\\_circolazione\\_dei\\_lavoratori\\_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20200330_coronavirus_orientamenti_della_CE_per_libera_circolazione_dei_lavoratori_it)

**ALERT n. 41: Le nuove linee guida pratiche della Commissione europea sull'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE.**

La Commissione europea ("Commissione"), con propria Comunicazione ([in allegato](#)) del 30.03.2020, ha presentato le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione<sup>6</sup>.

Unitamente agli orientamenti "pratici" pubblicati dalla Commissione volti a garantire la libera circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche, oggetto dell'Alert n. 40 di cui sopra, queste linee guida si pongono come obiettivo quello di agevolare le modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini, e tentano di rispondere alle preoccupazioni pratiche di cittadini e imprese circa le misure adottate per limitare la diffusione del COVID-19, come pure a quelle delle autorità nazionali che applicano tali misure<sup>7</sup>.

Le linee guida offrono pertanto alle guardie di frontiera e alle autorità competenti per i visti apposite indicazioni volte ad attuare la **restrizione temporanea alla frontiera**, per facilitare le modalità di transito per il **rimpatrio dei cittadini della Unione** e per questioni attinenti ai **visti**.

Inoltre, le citate linee guida offrono alle autorità di frontiera, tra le altre cose, indicazioni pratiche su questioni cruciali quali quelle relative a: **(i)** criteri di respingimento; **(ii)** esenzioni; **(iii)** sicurezza per i viaggiatori ai quali è consentito l'ingresso; **(iv)** verifiche all'uscita.

In aggiunta a quanto sopra, come si evince dalla propria *press release*<sup>8</sup>, la Commissione incoraggia gli Stati membri a non applicare sanzioni ai cittadini non UE impossibilitati a lasciare il loro territorio in tempo a causa delle restrizioni dei viaggi, precisando altresì che nel trattamento delle future domande di visto non si dovrebbe tenere conto dei soggiorni "fuori termine" dovuti a restrizioni di viaggio.

\*\*\*

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito [www.assarmatori.eu](http://www.assarmatori.eu)

\*\*\*\*

---

<sup>6</sup> Vds. Comunicazione della Commissione europea C(2020) 115 del 16.03.2020 avente ad oggetto la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 consultabile al seguente [link](#):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115&qid=1585574171981&from=IT>

<sup>7</sup> Il tutto dando seguito alla richiesta presentata nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 consultabile al seguente [link](https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf): <https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf>

<sup>8</sup> Vds. la *press release* della Commissione europea consultabile al seguente [link](https://ec.europa.eu/italy/news/20200330_coronavirus_CE_presenta_linee_guida_sulla_restrizione_viaggi_in_europa_it): [https://ec.europa.eu/italy/news/20200330\\_coronavirus\\_CE\\_presenta\\_linee\\_guida\\_sulla\\_restrizione\\_viaggi\\_in\\_europa\\_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20200330_coronavirus_CE_presenta_linee_guida_sulla_restrizione_viaggi_in_europa_it)

---

*Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: [segreteria@assarmatori.eu](mailto:segreteria@assarmatori.eu)*